

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Roberto LAGHI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Bologna (c.f.: [OMISSIS]) pec: [OMISSIS], difeso da sè stesso, avverso la decisione in data 06/11/2017, notificata a mezzo pec in data 14.3.2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Roberto Laghi svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

1. L'Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al CDD di Bologna per rispondere degli addebiti contestati nei seguenti capi di incolpazione:

*“1. Violazione degli artt. 9 e 19 del codice Deontologico per aver omesso di informare l’Avv. [AAA] in merito alle iniziative assunte affinché la comune cliente fosse indotta a far fronte agli obblighi scaturenti dall’attività prestata.*

*2. Violazione dell’art. 43 per aver omesso di soddisfare le prestazioni affidate all’Avv. [AAA] quale domiciliatario nell’azione promossa col pignoramento presso terzi avanti al Tribunale di Pistoia. In Pistoia-Bologna, da luglio 2006 ad oggi”.*

2. Il procedimento disciplinare traeva origine dall’esposto presentato al COA di Bologna in data 6 marzo 2014 dall’Avv. [AAA], nel quale l’esponente assumeva che:

- nell’anno 2006 l’Avv. [RICORRENTE], dovendo esperire un’azione esecutiva presso il Tribunale di Pistoia, nominava quale proprio domiciliatario l’Avv. [AAA] del Foro di Pistoia;
- dopo aver contattato telefonicamente la collega le trasmetteva atto di pignoramento presso terzi, titolo esecutivo e precetto;
- l’atto fu ritualmente notificato e l’udienza per la dichiarazione di terzo fissata per il 16 gennaio 2006;
- poiché il debitore aveva interrotto il rapporto lavorativo con il terzo pignorato, l’Avv. [RICORRENTE] comunicava all’Avv. [AAA] di sospendere ogni attività, e di non procedere alla iscrizione a ruolo della causa;
- ritenuta ultimata la propria attività, l’Avv. [AAA], con lettera 28 luglio 2006, inviava la propria nota spese all’incolpato chiedendone il pagamento.
- tale missiva, così come le successive del 11 dicembre 2006, 2 febbraio 2010 e 19 aprile 2010, rimanevano però senza riscontro;
- al contrario, con lettera del 22 aprile 2010 l’Avv. [RICORRENTE] chiedeva la restituzione dei titoli, restituzione che peraltro era stata già stata effettuata dalla esponente con lettera 25 gennaio 2006.

3. A seguito dell’esposto, il COA di Bologna avviava il procedimento disciplinare.

Con propria memoria depositata in data 12 giugno 2014 l’Avv. [RICORRENTE] contestava ogni addebito, assumendo peraltro che l’Avv. [AAA] era stata inserita nella procura alle liti, per cui sarebbe venuto meno il suo obbligo solidale nel pagamento del compenso.

L’incolpato rilevava, altresì, di aver comunicato alla comune cliente le richieste dell’Avv. [AAA], richieste che non potevano trovare soddisfacimento a causa delle difficoltà finanziarie in cui versava la predetta assistita.

A seguito dell’istituzione del CDD di Bologna e della trasmissione allo stesso, per competenza, del fascicolo disciplinare da parte del COA Bologna, in data 5 settembre 2015 il Consigliere Istruttore del CDD trasmetteva all’Avv. [RICORRENTE] la comunicazione di

cui all'art.15 del regolamento del CNF n. 2/2014 (comunicazione dell'avvio della fase istruttoria preliminare).

Con successiva delibera del 28 novembre 2016 il CDD formulava i capi di incolpazione così come sopra trascritti.

Con memoria del 1° dicembre 2016 l'incolpato respingeva ogni addebito, eccependo preliminarmente la nullità del procedimento per pregresse violazioni degli artt. 15 n.1 e 14 n. 5 del regolamento del CNF n. 2/2014.

**4.** Con decisione emessa il 6 novembre 2017 e depositata il 22 febbraio 2018 il CDD di Bologna dichiarava l'Avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui al capo di incolpazione e gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura.

A sostegno della decisione di colpevolezza il CDD affermava che:

- i fatti contestati nel capo di incolpazione trovavano puntuale conferma nella documentazione prodotta;
- l'Avv. [RICORRENTE] non aveva fornito alcuna prova circa l'attività da lui posta in essere per sollecitare la cliente al pagamento delle somme dovute alla domiciliataria, né lo stesso aveva fornito prova alcuna di avervi provveduto, dimodoché si configurava la sua responsabilità per violazione degli artt. 9 e 19 del Codice Deontologico;
- l'Avv. [RICORRENTE] doveva essere ritenuto responsabile anche per la violazione dell'art. 43 del Codice Deontologico per come comprovato dalla circostanza per cui questi non aveva provveduto al pagamento dell'onorario della propria domiciliataria. Ciò, peraltro, aderendo all'indirizzo di legittimità, per il quale il rapporto che interviene tra i due avvocati prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi, con la conseguenza per cui l'onorario del domiciliatario debba essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente (Cass., sentenza n. 25816/2011);
- l'azione disciplinare non era incorsa in prescrizione, atteso che l'omissione della soddisfazione delle prestazioni affidate al collega assume i connotati della continuità e della permanenza, con conseguenza che il termine prescrizione inizia a decorrere allorché termina la condotta omissiva.

**5.** In data 26 marzo 2018 l'Avv. [RICORRENTE] impugnava tempestivamente innanzi al CNF la decisione del CDD di Bologna notificatagli il 14 marzo 2018, chiedendo di essere mandato assolto dagli addebiti contestati, con contestuale dichiarazione di nullità ovvero disponendo la rimozione del gravato provvedimento disciplinare del CDD del Distretto di Bologna, sollevando le seguenti ragioni di censura:

1) nullità della decisione per pregressa violazione dell'art. 15 n. 1 del Regolamento C.N.F. n. 2/2014. Assumeva, al riguardo, che il CDD nella comunicazione di avvio della fase istruttoria preliminare non si fosse attenuto al menzionato disposto regolamentare, che

impone di inserire ogni elemento utile, sì da non permettere di individuare l'incolpazione e gli addebiti contestati o l'autore dell'esposto; il che avrebbe importato una violazione del diritto di difesa dell'incolpato, incidente sulla legittimità del provvedimento disciplinare;

2) nullità della decisione per violazione dell'art. 14 n. 5 del Regolamento C.N.F. n. 2/2014.

Assumeva, al riguardo, la violazione della prescrizione regolamentare suddetta che impone il completamento dell'attività istruttoria entro 6 mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all'art. 12 reg. cit., atteso che la data di iscrizione risulterebbe essere stata quella del 6 marzo 2015, mentre la comunicazione di inizio della fase istruttoria preliminare risulterebbe datata 5 settembre 2017. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'attività istruttoria, con conseguente nullità trasmessa anche agli atti successivi, incluso il provvedimento disciplinare assunto.

3) violazione dell'art. 43 del Codice Deontologico.

Assumeva, al riguardo che il principio affermato dal CDD di Bologna, per il quale l'avvocato è tenuto a retribuire il collega che lui stesso abbia individuato quale domiciliatario, fosse stato erroneamente applicato, in quanto questo non opererebbe, ai sensi dell'art. 43 Codice Deontologico, laddove il domiciliatario non sia stato scelto dall'avvocato ma direttamente dal cliente. Nel caso di specie, l'Avv. [AAA] aveva ricevuto dal cliente mandato congiunto con l'incolpato e contestuale elezione di domicilio, non potendosi, quindi, configurare una sua obbligazione diretta a dover provvedere al pagamento delle spettanze della collega. Al più, avrebbe potuto configurarsi un'obbligazione del *dominus* accessoria rispetto a quella principale del cliente, attivabile solo qualora il domiciliatario avesse provato di essersi infruttuosamente rivolto all'assistito. Tuttavia, essendo nelle more maturata la prescrizione (estintiva o presuntiva) dell'obbligazione verso il cliente, ciò travolgerebbe anche l'obbligazione accessoria del *dominus*, determinando la perenzione dell'azione disciplinare. Il ricorrente, inoltre, assumeva di aver provveduto a comunicare alla comune cliente le richieste dell'Avv. [AAA], richieste che non potevano trovare soddisfacimento a causa delle difficoltà finanziarie in cui versava la predetta assistita.

4) violazione degli artt. 9 e 19 del Codice Deontologico.

Assumeva, al riguardo, che nessuna attinenza le norme di cui sopra avrebbero avuto con la fattispecie oggetto del procedimento disciplinare.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente, pur in assenza di specifiche censure del ricorrente, stante la risalenza dei fatti contestati (2006), appare opportuno escludere l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Infatti, il *dies a quo* per computare il termine di prescrizione decorre, trattandosi di illecito omissivo permanente, dalla data di cessazione della condotta (sul punto cfr. Consiglio

Nazionale Forense - sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2: *“Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato pagamento delle prestazioni affidate ad altro collega, ex art. 30 codice deontologico (art. 43 del nuovo codice)”*. Ebbene, dagli atti emerge come alla data della decisione del CDD di Bologna (6 novembre 2017), la condotta omissiva permanente *de qua* (mancato pagamento delle prestazioni affidate al collega) non fosse ancora cessata e come, quindi, il termine prescrizione di 6 anni previsto dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012 – applicabile in quanto la data della cessazione della condotta è successiva a quella di entrata in vigore della nuova legge professionale – non si sia, ad oggi, compiuto.

2. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto per cui, nella comunicazione di avvio della fase istruttoria preliminare, il CDD di Bologna non si sarebbe attenuto al disposto di cui all’art. 15 n.1 del Regolamento CNF n. 2/2014, che impone di inserire ogni elemento utile, indicando unicamente il numero del procedimento (145-2015) e non consentendo l’individuazione dell’incolpazione e degli addebiti contestati o dell’autore dell’esposto, con conseguente violazione del diritto di difesa, non potendosi ritenere che l’indicazione di ogni elemento utile possa essere integrata da un indirizzo di riferimento di impraticabile accesso presso cui ottenere notizie, poiché ogni elemento deve essere inserito nel contesto della comunicazione le cui carenze non possono essere colmate con richiami ad indirizzi elettronici o a depositi in segreteria.

Tali carenze, secondo il ricorrente, incidono negativamente sulla legittimità dell’impugnata decisione che, pertanto, dovrebbe essere invalidata e rimossa.

La doglianza è infondata.

È pacifico, infatti, che il procedimento disciplinare al innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina abbia natura amministrativa [cfr. Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021], con la conseguenza che *“l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato”* (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 5 novembre 2021).

Ne deriva, pertanto, che il diritto di difesa debba essere declinato secondo una prospettiva sostanziale, implicando cioè l’effettività dell’insopprimibile diritto alla tutela giurisdizionale, e non già in senso meramente formale, riferendolo cioè alla regolarità estrinseca degli atti. In questo senso, del resto, questo Consiglio ha già avuto modo di rilevare come *“l’omessa*

*comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità del procedimento qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto compiere (come nella specie) tutti gli atti previsti dall'ordinamento a garanzia del diritto di difesa”* [cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 136 del 15 novembre 2019; *conf. ex plurimis* Consiglio Nazionale, sentenza del 12 novembre 2016, n. 327, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 24 settembre 2015, n. 138, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 marzo 2014, n. 38, Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 20 marzo 2014, n. 37., Consiglio Nazionale Forense sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197; ed in sede di legittimità Cass. Civ. sez. Un. n. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072].

Nel caso di specie, emerge dagli atti, come il ricorrente abbia avuto modo, nel corso del procedimento disciplinare, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in più occasioni (cfr. memoria del 12 giugno 2014 e memoria del 1° dicembre 2016) e come, quando ricevette dal CDD la comunicazione ex art. 15, comma, 1, del Regolamento CNF n. 2/2014, l'Avv. [RICORRENTE] fosse già a conoscenza degli elementi di accusa contenuti nell'esposto, stante la già avvenuta apertura, nel 2014, da parte del COA di Bologna, del procedimento disciplinare, apertura cui fece seguito la sopra citata memoria difensiva del 12 giugno 2014.

**3.** Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte del CDD di Bologna, del termine di 6 mesi (decorrente dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nell'apposito “*registro riservato*”) previsto per il completamento dell'attività istruttoria dall'art. 14, comma 5, del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.

La doglianza è infondata.

Non possono, infatti, residuare dubbi in merito alla natura ordinatoria del termine *de quo*, per come, peraltro, più volte confermato anche dal CNF in precedenti occasioni, anche in ragione della mancata previsione di qualsivoglia sanzione per l'ipotesi di sua violazione; la quale laddove dovesse configurarsi, comunque, “*non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione*” [cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 30 novembre 2021; *conf.* Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 24 giugno 2020].

Né del resto il ricorrente adduce alcun pregiudizio che possa essergli derivato in punto di esercizio del suo diritto di difesa, ovvero, di effettività del diritto alla tutela giurisdizionale.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente censura in maniera articolata la decisione del CDD di Bologna, assumendo la violazione (*recte* falsa applicazione) dell'art. 43 del Codice Deontologico, per le seguenti ragioni:

a) se è vero che, per consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, *“la domiciliazione dell’avvocato preso un altro collega non determina l’insorgenza della qualifica di co-difensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura ad litem anche nei confronti di quest’ultimo, in quanto il rapporto che interviene tra i due avvocati prevede la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi e conseguentemente l’onorario del domiciliatario deve essere versato dall’avvocato mandante e non dal cliente”* (Cass. 2/12/2011 n.25816), è anche vero che tale principio non opera nella diversa ipotesi in cui l’elezione di domicilio non avvenga ad opera dell’avvocato.

b) secondo il CNF, infatti, *“il Codice Deontologico Forense all’art. 30, recepito dal vigente art.43, impone all’avvocato che abbia scelto od incaricato direttamente altro collega per esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza di provvedere a retribuirlo, ove non vi abbia provveduto la parte assistita”* ma, *“la norma non disciplina la fattispecie in cui l’avvocato sia stato direttamente incaricato dal cliente che risulta quindi al di fuori del campo di applicazione dell’art.30”* e, pertanto, *“non sussiste in capo al dominus la solidarietà passiva per il pagamento delle competenze del procuratore domiciliatario o, comunque, del co-difensore”* (CNF parere 16/3/2011 n. 35).

c) nel caso di specie, quindi, in cui il mandato congiunto è stato conferito dalla S.n.c. [ALFA] che ha contestualmente eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. [AAA] è evidente che fra i legali incaricati non si è costituito alcun rapporto di mandato con conseguente esclusione di solidarietà passiva fra il cliente e l'avv. [RICORRENTE] per il pagamento delle competenze del domiciliatario. Al più, avrebbe potuto configurarsi un’obbligazione del *dominus* “accessoria” rispetto a quella principale del cliente, attivabile solo qualora il domiciliatario avesse provato di essersi infruttuosamente rivolto all’assistito. Tuttavia, essendo nelle more maturata la prescrizione (estintiva o presuntiva) dell’obbligazione verso il cliente, ciò travolgerebbe anche l’obbligazione “accessoria” del *dominus*, determinando la perenzione dell’azione disciplinare.

La doglianza è infondata.

È principio consolidato – sia in sede di legittimità che nella giurisprudenza forense – quello per cui *“L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente)”* [cfr. Consiglio Nazionale

Forense, sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021; Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2011, n. 25816].

Ed è ben vero quanto asserisce il ricorrente, ovverosia che tale principio non opera allorquando l'incarico di co-difesa o mera domiciliazione non sia pervenuto dall'avvocato dominus ma direttamente dal cliente (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 31 dicembre 2018).

Nel caso di specie, tuttavia, oltre ad essere incontestata la circostanza per la quale l'incolpato non abbia provveduto a corrispondere le spettanze dell'avv. [AAA] (esponente) è altresì pacifico che l'incarico di domiciliazione (così come l'inserimento in procura) sia avvenuto su indicazione e per scelta dell'Avv. [RICORRENTE], il quale è stato l'interlocutore unico dell'avv. [AAA], da cui questa ha ricevuto le direttive e le indicazioni concernenti la procedura esecutiva che li ha visti coinvolti.

Ciò, peraltro, è comprovato dall'assenza di documentazione attestante contatti e rapporti diretti tra l'avv. [AAA] e la comune cliente, oltre che dalla circostanza per la quale la stessa avv. [AAA] ha fatto riferimento all'avv. [RICORRENTE] anche per ottenere le sue spettanze e quest'ultimo afferma di essersi adoperato presso l'assistita per sostenere, pur vanamente, le ragioni della collega.

Manca, quindi, qualsivoglia elemento di fatto che possa consentire di disattendere al principio di diritto correttamente applicato dalla CDD di Bologna, non evicendosi alcun rapporto diretto tra la cliente e l'avv. [AAA].

Ciò, vieppiù considerando il maggiormente stringente orientamento di legittimità – a cui questo Giudice intendere aderire – per il quale *“La domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di co-difensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura ad litem anche nei confronti di quest'ultimo. Il rapporto che interviene tra i due avvocati, infatti, prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi. Conseguentemente, l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente”* (Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2011, n. 25816).

Tanto considerato, appare insostenibile la tesi del ricorrente per la quale al più avrebbe potuto configurarsi un'obbligazione del *dominus* accessoria (*recte* sussidiaria) rispetto a quella principale del cliente, attivabile solo qualora il domiciliatario avesse provato di essersi infruttuosamente rivolto all'assistito e che, essendo nelle more maturata la prescrizione (estintiva o presuntiva) dell'obbligazione verso il cliente, ciò travolgerebbe anche l'obbligazione accessoria del *dominus*, determinando la perenzione dell'azione disciplinare.

Di là dal fatto che il concetto di obbligazione “accessoria” si riferisce a situazioni giuridiche differenti da quelle qui evocate, non v'è dubbio che un'obbligazione sussidiaria, con

funzione cioè di garanzia, non possa sorgere se non nei casi espressamente previsti dalla legge, che non ricorrono nella fattispecie. Ciò, peraltro, anche in ragione del fatto che la fonte del rapporto obbligatorio tra avvocato mandante e avvocato incaricato da questi di funzioni di rappresentanza-domiciliazione è chiaramente costituito dal rapporto di mandato che si instaura tra costoro e non dal mandato difensivo intercorrente col cliente.

È evidente, infine, che la tesi avversaria per la quale la prescrizione civile del diritto all'onorario (peraltro genericamente evocata come estintiva o presuntiva) travolgerebbe anche l'obbligazione "accessoria" del dominus al pagamento del collega, con contestuale perenzione dell'azione disciplinare, sia priva di pregio, confondendo i piani dell'estinzione del diritto (che, peraltro, deve essere eccepita) e quello dell'estinzione dell'azione disciplinare che, invece, trova un fondamento differente da quello civilistico, che, dalla dimensione deflattiva del contenzioso, può giungere alla inattualità della finalità sanzionatoria, fino al diritto dell'incolpato a vedere definita la propria posizione in tempi ragionevoli.

**5.** Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della decisione del CDD di Bologna nella parte in cui lo riconosce colpevole della violazione degli artt. 9 e 19 del Codice Deontologico, affermando che le norme menzionate nessuna attinenza avrebbero con la fattispecie collegata con l'asserito mancato pagamento dell'onorario, sicché non si comprenderebbe al di fuori di tale ambito a quale condotta deontologica avrebbero dovuto essere improntati i rapporti interpersonali con la collega.

La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, lungi dal censurare con sufficiente grado di specificità la decisione di prime cure, altro non fa che affermare genericamente l'inapplicabilità delle norme richiamate, nella sostanza assumendo di non comprendere quale sarebbe stata l'infrazione deontologica in cui è incorso.

Ciò detto, comunque, si osserva che la decisione del CDD di Bologna sia immune da censure.

Del resto è principio consolidato – confermato nella transizione dal previgente all'attuale codice deontologico – quello per cui incorra in un comportamento deontologicamente rilevante *“perché lesivo del dovere di colleganza l'avvocato che ometta di adempiere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate la collega, considerando che in questo caso il rapporto si svolge direttamente tra colleghi, ed è verso il mandante che si dirige l'affidamento dell'avvocato incaricato per la corretta e utile gestione della controversia”* [cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 giugno 2003, n. 192]; così come sia suscettibile di censura *“per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa*

*del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali [cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 193].*

Posto che è incontestato tanto il mancato pagamento delle spettanze dell'avv. [AAA], quanto la circostanza che questa abbia richiesto all'avv. [RICORRENTE] per ben quattro volte il pagamento delle proprie competenze (note del 28.7.2006, dell'11.12.2006, del 2.2.2010 e del 19.4.2010) senza ottenere riscontro, l'incolpato non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di aver informato l'avv. [AAA] in merito alle iniziative assunte affinché la comune cliente fosse indotta a far fronte agli obblighi scaturenti dall'attività prestata.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R. D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il quarto, confermando per l'effetto la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2022

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 settembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria